

(TESTO AGGIORNATO AL 29 MARZO)

Sommario

(TESTO AGGIORNATO AL 29 MARZO)	1
Sommario	1
Capo I Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni	4
ART. 1 (Misure di rafforzamento organizzativo)	4
ART. 2	5
(Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)	5
ART. 3 (Misure di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali)	6
ART.4	7
(Misure urgenti per il funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione)	7
ART. 5.	7
(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito) 7	7
ART. 6.	9
(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) 9	9
ART. 7.	11
(Misure per il potenziamento del Ministero della difesa)	11
ART. 8.	12
(Misure per il potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)	12
ART. 9.	12
(Misure in materia di attività di alto contenuto specialistico)	12
ART. 10	12
(Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento)	12
ART. 11	13
(Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico)	13
ART. 12	14
(Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune)	14
ART. 13	14
(Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)	14
ART. 14	15
(Misure di potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato)	15
ART. 15	23

<i>(Disposizione in materia di esclusione opzionale del massimale contributivo)</i>	23
ART. 16	24
<i>(Disposizioni in materia di Albo dei segretari comunali e provinciali)</i>	24
ART. 17	24
<i>(Disposizioni in materia di fondo anticipazioni liquidità)</i>	24
ART. 18	25
<i>(Misure per l'armonizzazione dei trattamenti accessori per la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, delle università e degli enti pubblici di ricerca)</i>	25
ART. 19	25
<i>(Potenziamento dell'attività di vigilanza e trasferimento delle funzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)</i>	25
ART. 20	30
<i>(Disposizioni in materia di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e per la riorganizzazione dei Dipartimenti)</i>	30
Capo II Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e società a partecipazione pubblica	30
ART. 21 (Riorganizzazione di FormezPA)	30
ART. 22 (Misure urgenti per il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.)	31
ART. 23 (Disposizioni urgenti per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)	33
ART. 24 (Disposizioni relative al personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco)	33
ART. 26 (Assunzioni straordinarie nel Corpo della Capitanerie di Porto)	34
Capo III	36
"Disposizioni finanziarie, di coordinamento e abrogazioni"	36
ART. 27 (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni)	36
ART. 28	<i>(Disposizioni</i>
finanziarie)	37
ART. 29	
<i>(Clausola di salvaguardia)</i>	41
ART. 30	
<i>(Entrata in vigore)</i>	41

**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

....

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni;

....

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____ febbraio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione del Ministro dell'economia e delle finanze.....

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

ART. 1

(Misure di rafforzamento organizzativo)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.*».

~~2. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai rispettivi regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 dicembre 1988, n. 400, possono essere considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.~~

2. Al fine di garantire la tempestiva costituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 5-bis, della legge 12 luglio 2011, n. 112, possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla Tabella A-Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto e le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

4. Le amministrazioni di cui alla Tabella B-Allegato 2, che è parte integrante del presente decreto, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B e per un onere a regime corrispondente all'importo specificato nella stessa. A tal fine le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla Tabella B-Allegato 2:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, tra i titoli valutabili con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, è previsto che il punteggio relativo al titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) Il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una

sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisita la domanda degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità di cui alla Tabella B-Allegato 2, è autorizzata a bandire concorsi, per i quali con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, nonché modalità valutative speciali, anche in deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tese a valorizzare adeguatamente la professionalità specifica dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

7. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate alla Tabella A-Allegato 1 e alla Tabella B-Allegato 2, che sono parte integrante del presente decreto, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso ENIT–**Agenzia nazionale per il turismo**, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

8. **Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Le medesime amministrazioni possono, altresì, conferire incarichi dirigenziali o direttivi retribuiti al personale collocato in quiescenza, per un periodo non superiore a due anni e comunque in misura non superiore al 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Gli incarichi conferiti ai sensi del primo e secondo periodo cessano, in ogni caso, al 31 dicembre 2026. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al secondo periodo riservano, nei bandi di reclutamento e negli avvisi per il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota corrispondente a quella utilizzata in applicazione del secondo periodo a favore di soggetti di età inferiore a 30 anni.**

ART. 2

(Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 6 del decreto - legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Presso il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la

composizione, e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.».

2. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e le parole " , da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.

ART. 3

(Misure di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali)

1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al precedente comma 5, quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni ed enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo Ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziare in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica.»

3. Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a € 9.593.409,91, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le risorse del fondo non assegnate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari ad euro 20.046.223,46, sono redistribuite per gli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 28 dicembre 2022, n. 197 e sono destinate al contributo per la spesa dei segretari comunali dei comuni fino a 5.000 abitanti.

4. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1 »;

b) all'articolo 3, comma 4-ter, dopo la parola «riferita» è inserita la seguente: «anche».

5. Ai fini di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.».

6. All'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «all'articolo 60 del» sono sostituite dalla seguente: «al». (valutazione politica in corso).

7. All'articolo 11-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per gli enti locali e le regioni, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione limitatamente alle risorse aggiuntive e, per un importo non superiore al 5 per cento, a quelle destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come certificate dal collegio dei revisori.».

8. Le regioni, le province ed i comuni, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia prestato servizio per almeno 36 mesi. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

9. Per il triennio 2023-2026, la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART.4

(Misure urgenti per il funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione)

All'articolo 250, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

- la parola "lavoro" è sostituita dalla parola " tirocinio";

- dopo le parole "presso le amministrazioni di destinazione;" sono aggiunte le seguenti "al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private".

b) al comma 3 è aggiunto alla fine il seguente periodo "Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

c) al comma 4 il secondo periodo è soppresso.

ART. 5

(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 420:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale;

b) laurea specialistica;

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.";

3) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite:

a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

b) le prove e i programmi concorsuali nonché i titoli valutabili;

c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

d) la valutazione della eventuale preselezione;

e) la valutazione delle prove e dei titoli;

f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, e 423 e 430.

7.1 Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.";

b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;

c) i membri di cui alle lettere a) e b) nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data del bando di concorso.";

c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

- a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;
- b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
- c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.";
- d) all'articolo 423:

1) al comma 1, le parole "direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente generale";

2) al comma 2, le parole: ", nel limite dei posti messi a concorso" sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "2020/2021 e 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023" e all'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "e 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021/2022 e 2022/2023". All'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio Scolastico Regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2022, n. 197 e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. **Dall'attuazione della presente disposizione, per ciascun grado di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022.**

ART. 6

(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il biennio 2023-24 a bandire un concorso per titoli ed esami e ad assumere le unità di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, di cui alla TABELLA B-ALLEGATO 2. Il concorso è riservato a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. L'incremento delle unità di personale non dirigente della seconda area nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: «1.911», «3.823» e «5.133» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2.011», «3.923» e «5.233».

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.250.206 per l'anno 2023, di euro 937.655 per l'anno 2024 e di euro 3.750.617 a decorrere dall'anno 2025.

4. È autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2023 e di euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

5. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.

6. È autorizzata la spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo personale in servizio.

7. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali” sono soppresse.

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo è soppresso;

b) all'articolo 34 le parole da «La destinazione» a «con l'estero.» sono soppresse;

c) all'articolo 78, le parole «possono essere affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio o, in difetto, del Ministero, al funzionario o all'impiegato che lo sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «sono affidate al funzionario o all'impiegato che assume la reggenza dell'ufficio»;

d) all'articolo 157, quarto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli effetti del presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero è calcolato secondo il cambio di finanziamento di cui all'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.»;

e) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole «tre mezzi» sono aggiunte le seguenti parole: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi»;

f) all'articolo 190, comma 1, le parole «, anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109» sono soppresse;

g) all'articolo 194, i commi primo e secondo sono sostituiti dal seguente: «Per i viaggi effettuati con mezzi diversi dall'aereo è riconosciuto un trattamento economico equivalente a quello spettante ai sensi dell'articolo 193.»;

h) all'articolo 195, le parole da «nonché per i giorni» a «viaggi aerei» sono sostituite dalle seguenti: «spetta il rimborso delle spese di pernottamento»;

i) all'articolo 196, le parole da «da 191» a «nucleo familiare» sono sostituite dalle seguenti: «193 e 194»;

l) all'articolo 204, secondo comma, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

m) gli articoli 28, 32, comma quarto, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 146, 169, 191, 192, 208, comma secondo, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 271, 272, commi terzo e quarto, 275, 276, 277 e 279 sono abrogati.

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4, 5 e 6, pari a euro 5.450.206 per l'anno 2023, a euro 7.937.655 per l'anno 2024 ed a euro 10.750.617 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. All'attuazione del comma 8, lettera e), si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. All'attuazione delle restanti disposizioni del presente articolo, si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 7
(Misure per il potenziamento del Ministero della difesa)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di 6 unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma nel limite di spesa pari a euro 183.408 per il 2023 e pari a euro 244.544 a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.”.

2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 689 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole “lingue estere”, sono inserite le seguenti: “ovvero, in aggiunta o in alternativa, all’esame delle materie di interesse professionale”;

2) al comma 2:

a) le parole “prove di lingua estera” sono sostituite dalle seguenti: “prove di cui al comma 1” e

b) dopo le parole “insegnante della lingua estera”, sono inserite le seguenti: “o della materia di interesse professionale”;

c) dopo le parole “della lingua”, sono inserite le seguenti: “o della materia”;

3) al comma 3, dopo la parola “assegna”, sono inserite le seguenti: “per ciascuna prova facoltativa”.

b) dopo l'articolo 2205 è inserito il seguente: *«Art. 2205-bis. Concorsi straordinari per il reclutamento in servizio permanente di medici e infermieri militari - l. Il Ministero della difesa è autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:*

a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664;

b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-bis.

2. I posti a concorso, di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa.

2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui al comma 1, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali medici e i sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a), e 682, comma 5-bis, lettera b).».

3. All'articolo 826, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “2-bis. Sono a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale e le spese connesse alle attività cui sono adibite, nonché tutte le spese di funzionamento del Comando.”. Sono fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela del lavoro con la Regione Sicilia, di cui all'articolo 826, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ART. 8

(Misure per il potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Per la realizzazione di programmi cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europeo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per gli anni 2023, 2024 e 2025 è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con la società Eutalia S.r.l., società del Ministero dell'economia e delle finanze, per una spesa annuale di 1 milione di euro.
2. Le risorse disponibili sulle gestioni fuori bilancio intestate ad ISMEA relative all'attività inerente ai contratti di filiera ai sensi dell'articolo 10 ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, pari a euro 28.265.997,36, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2023 e dall'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ART. 9

(Misure in materia di attività di alto contenuto specialistico)

1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle relative attività.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

ART. 10

(Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento)

1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilità "1500", affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, è riattivato dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è indetta dal Ministero della salute una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di ogni attività necessaria al potenziamento del predetto servizio di pubblica utilità, salvaguardando i livelli occupazionali a garanzia dell'efficienza del servizio, anche nel rispetto dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400,00 si provvede per il 2023, quanto ad €. 1.500.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma dei "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto ad ulteriori eurp 1.500.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma dei "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute (in alternativa, che si preferirebbe, la copertura può essere garantita mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cosiddetti fondi perenti), infine, quanto a 1.911.400 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
4. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in complessivi euro 11.787.360,00 per il biennio 2024-2025, si provvede mediante _____
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11

(Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico)

1. L'articolo 17-*novies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è sostituito dal seguente:

*"Art. 17-*novies**

(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale secondo la normativa vigente. L'inviato di cui al

comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica."

ART. 12

(Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune)

1. All'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.";

b) al secondo periodo, le parole "della transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ambiente e della sicurezza energetica" e le parole "entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021" sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Con il protocollo di cui al secondo periodo sono altresì disciplinate le modalità per la corresponsione del trattamento economico del personale di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2."

ART. 13

(Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 1, nonché per le finalità dell'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti", cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale come indicati nella TABELLA A – ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'unità è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2, del presente decreto. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.";

b) il comma 1 ter è sostituito dal seguente: "L'Unità di missione svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche".

2. Fino al 31 dicembre 2026 è istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, una struttura di missione denominata Unità per

la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale, di livello dirigenziale non generale. All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrato nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute così come indicate nella TABELLA A – ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. L'unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della cooperazione italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia.

3. Al fine di rafforzare le capacità di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) può istituire, **fino al 31 dicembre 2026**, nell'ambito della propria organizzazione, un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale ~~fino al completamento degli investimenti del Piano di cui il Ministero medesimo è titolare e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026~~, con copertura di costi a carico del proprio bilancio, e temporaneo proporzionale innalzamento dei relativi fondi salariali. L'unità di missione si avvale di un contingente di personale non dirigenziale non superiore a 30 unità e, nel caso di appositi contratti di assunzione, i medesimi sono stipulati a tempo determinato in conformità al primo periodo.

Per un periodo non superiore al 31 dicembre 2026, l'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.

ART. 14

(Misure di potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato)

1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:
 - a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 3, lettera a).
4. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 800:

- 1) al comma 2, le parole “30.956 unità” sono sostituite dalle seguenti: “30.975 unità”;
- 2) al comma 4, le parole “60.653 unità” sono sostituite dalle seguenti: “60.959 unità”;
- b) al comma 1 dell’articolo 829:
 - 1) all’alinea, le parole “94 unità” sono sostituite dalle seguenti: “124 unità”;
 - 2) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: “b-bis ispettori:103;”;
 - 3) dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: “b-ter) appuntati e carabinieri: 3.”.
5. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:
 - a) all’articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

“1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.897 unità.”;
 - b) al fine di accrescere l’efficienza della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
6. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il capo II, è aggiunto il seguente:

«Capo II-bis.

CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ART.19-bis

(Carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. La carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

- a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;*
- b) medico principale;*
- c) medico capo;*
- d) medico superiore;*
- e) primo dirigente medico;*
- f) dirigente superiore medico.*

2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto.

3. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati i diplomi di specializzazione il cui possesso costituisce condizione per l’accesso, mediante concorso, alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria.

4. Con decreto del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sono disciplinate le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione dei candidati, in relazione alle responsabilità connesse alle attribuzioni di cui all’articolo 19-ter, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste, le modalità di formazione delle graduatorie finali, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, quelle di svolgimento degli esami di fine corso, nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità e quelli per l’esame finale.

Art 19-ter

(Attribuzioni dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. I medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

- a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia Penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
 - b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia Penitenziaria;
 - c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto;
 - d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
 - e) fermo restando le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
 - f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia Penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria;
 - g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della Polizia Penitenziaria attività didattiche nel settore di competenza.
2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.
3. I medici del Corpo di Polizia Penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.
4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.

ART.19-quater

(Accesso alla carriera dei medici)

1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
- a) godimento dei diritti civili e politici;
 - b) non aver compiuto il 35° anno di età;
 - c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Penitenziaria;
 - d) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - e) laurea in medicina e chirurgia e diploma di specializzazione individuato ai sensi dell'ART.19-bis, comma 3;
 - f) abilitazione all'esercizio della professione medica ed iscrizione al relativo albo.
2. Il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria. Il citato personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, salvo il limite di età, non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Se i posti riservati non sono coperti, la differenza va ad aumentare i posti non riservati.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inedoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato.

ART.19-quinquies

(Corso di formazione iniziale)

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 19-quater sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria secondo le modalità individuate con il decreto previsto dall'articolo 19-bis, comma 4. Durante la frequenza del corso i medici rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del medesimo articolo sono ridotti ad un quarto.

4. I medici che hanno superato l'esame finale del rispettivo corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di Polizia Penitenziaria prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di Polizia Penitenziaria è espresso dal direttore generale della formazione. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto, fermo restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia Penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

ART.19-sexies

(Promozione a medico capo)

1. L'accesso alla qualifica di medico capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei medici che abbia compiuto, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale.

2. La promozione a medico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma 4.

Art.19-septies

(Promozione a medico superiore)

1. La promozione alla qualifica di medico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART.19-octies

(Promozione a primo dirigente medico)

1. La promozione alla qualifica di primo dirigente medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

ART.19-novies

(Promozione a dirigente superiore medico)

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria.

3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

ART.19-decies

(Aggiornamento professionale e formazione specialistica).

1. Con riferimento alle attribuzioni proprie del ruolo, all'aggiornamento professionale dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria provvede anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è istituito ed

aggiornato un apposito elenco dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.

Art.19-undecies

(Attività libero-professionale dei medici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Ai medici del Corpo di Polizia Penitenziaria non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità e nei procedimenti medico-legali nei quali sono coinvolte, quali controparti, le predette Amministrazioni.

ART.19-duodecies

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente capo, al personale della carriera dei medici si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui agli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.»;

b) dopo la tabella D sono aggiunte le tabelle D-bis e D-ter di cui, rispettivamente, agli allegati 6 e 7, che costituiscono parte integrante del presente decreto;

c) per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b), il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'Amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

9. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, **comma 9-bis (o comma 10?)**, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 965 unità nei ruoli delle Forze di polizia per gli anni **dal 2023** al 2028, di cui 302 unità per la Polizia di Stato non prima del **1° gennaio di ciascun anno**, 371 unità per l'Arma dei carabinieri non prima del 1° settembre del 2023, 292 unità per il Corpo della guardia di finanza non prima del 1° giugno di ciascun anno, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la ripartizione riportata nella **tabella C** di cui all'allegato **8**, che costituisce parte integrante del presente decreto.

10. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 616 unità, a decorrere **dal 1° gennaio 2023???** e dal 1° gennaio 2026, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 662, per un numero di:

1) 447 unità **a decorrere dal 1° gennaio 2023????**, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti sanitari o dei dirigenti ginnico-sportivi;

2) 169 unità a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di una unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di una unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli è **modificata di un numero corrispondente di unità**;

c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole “Dirigenti con funzioni operative” sono aggiunte, in fine, le seguenti “e funzioni tecnico-professionali” e nella declaratoria relativa agli incarichi di funzione dei dirigenti generali, dopo le parole “della difesa civile”, sono aggiunte, in fine, le seguenti “Comandante dei vigili del fuoco di Roma”;

d) le tabelle A e B, allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui, rispettivamente agli allegati 9 e 10, che costituiscono parte integrante del presente decreto. **ATTENZIONE** l'articolo 6, comma 4, del dlgs 127/2018 prevede per alcune categorie (che non sembrano qui contemplate) modifiche alle predette tabelle a decorrere dal 1 gennaio 2025 e 2026. **Verificare la compatibilità. Inoltre le tabelle andrebbero sostituite, per adattarle alla lettera a) e non semplicemente integrate con le poche modifiche espressamente previste alla lettera b).**

c) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti sanitari e del ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.”;

d) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022 e, per il rimanente 30 per cento

mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

e) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

f) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera e) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

g) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

h) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

i) le assunzioni **straordinarie** nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali **di cui alla lettera a)** avvengono nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

l) le assunzioni **straordinarie** nella qualifica di capo squadra **di cui alla lettera a)** avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

m) è inoltre autorizzata, **a decorrere dal 1° gennaio 2023** ????, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

n) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera m), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento,

mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera m), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera m), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera m), avvengono per 128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera m), di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera m), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera m), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.

11. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

12. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole "per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267." sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. "

13. Al decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: "dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia" sono sostituite dalle seguenti "dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale.";

2) al terzo comma, la parola "più" è soppressa;

b) all'articolo 16:

1) al quarto comma, alla lettera c), la parola "più" è soppressa;

2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole "dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale" sono sostituite dalle seguenti "dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale.".

ART. 15

(Disposizione in materia di esclusione opzionale del massimale contributivo)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.».

2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

ART. 16

(Disposizioni in materia di Albo dei segretari comunali e provinciali)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno confluiscono le risorse finanziarie afferenti la predetta contrattazione del personale proveniente dalle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le predette risorse mantengono la destinazione, già prevista dal combinato disposto dell'articolo 7, comma 31-ter, e comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativa alle funzioni e al personale trasferiti.

2. Per le esigenze delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, il Ministero dell'interno, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in aggiunta alle facoltà assunzionali, è autorizzato per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non rinnovabile, ~~della durata massima non eccedente il completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e comunque non eccedente~~, **fino** il 31 dicembre 2026, un contingente di 30 unità di personale da individuare nell'ambito della graduatoria del sesto corso-concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale e nella graduatoria della sessione aggiuntiva di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, tra coloro che non hanno conseguito la prima nomina.

3. Alla selezione individuazione del predetto contingente di personale, secondo il criterio dell'ordine delle graduatorie di cui al comma 4, ripartite anche su base regionale, si provvede mediante avviso pubblico da pubblicarsi sul Portale del reclutamento www.InPa.gov.it e sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Il personale assunto ai sensi del comma 4 è inquadrato nell'Area "Funzionari" prevista nel CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali. All'onere, pari ad euro 1.185.434 per l'anno 2023 e ad euro 1.422.521 per ciascun anno a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere _____

ART. 17

(Disposizioni in materia di fondo anticipazioni liquidità)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole "alla data del 30 giugno 2022" sono soppresse, le parole "rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto 2023" e le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 6-quater, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 6-quinquies, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", le parole "dall'esercizio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dall'esercizio 2024" e le parole "nel corso dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2023".

d) al comma 6-sexies è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all’articolo 256, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.”».

ART. 18

(Misure per l’armonizzazione dei trattamenti accessori per la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, delle università e degli enti pubblici di ricerca)

1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di **55** milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. **(in valutazione MEF)**.

2. All’articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: **«1-bis. Le università possono integrare il fondo di cui al comma 1 anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in favore del personale docente e tecnico-amministrativo in relazione al primo periodo, entro il limite massimo del 30 per cento del trattamento economico individuale, tenendo conto dell’impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.»**.

3. All’articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il trattamento accessorio del personale degli Enti può essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, tenendo conto dell’impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. I compensi aggiuntivi non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale.».

4. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da «, ripartiti con il decreto di ripartizione» a «della didattica e della ricerca» e «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo» sono soppresse.

5. Al personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell’AGENAS sono riconosciuti i benefici di cui all’articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362. Agli oneri derivanti dall’attuazione del periodo precedente, quantificati in euro 2.209.574,84, si provvede a valere sul fondo di competenza di AGENAS di cui all’art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 137 del 5 agosto 2022 e con le risorse di cui all’articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, confluite nel bilancio dell’AGENAS.

ART. 19

(Potenziamento dell’attività di vigilanza e trasferimento delle funzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Le competenze già attribuite all’Ispettorato nazionale del lavoro sono assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale, nelle more della propria riorganizzazione mediante le

procedure di cui all'articolo 13, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, si articola in due dipartimenti denominati "Dipartimento per le politiche del lavoro e sociali" e "Dipartimento per le attività ispettive". Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ispettorato nazionale del lavoro è soppresso e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, del medesimo Ispettorato.

2. Ai Dipartimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite, rispettivamente, le competenze già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro e il segretario generale del medesimo Ministero e il direttore del soppresso Ispettorato esercitano, rispettivamente e in via transitoria, fino alla suddetta riorganizzazione, le funzioni di Capo del Dipartimento per le politiche del lavoro e sociali e di Capo del Dipartimento per le attività ispettive. I Dipartimenti sono articolati, al loro interno, nelle strutture dirigenziali di livello generale e non generale già operanti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'efficienza ed efficacia dei servizi, nonché di evitare la sovrapposizione degli adempimenti di carattere amministrativo, nelle more della riorganizzazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può disciplinare il corretto esercizio delle competenze affidate a ciascun dipartimento.

4. Il Capo del Dipartimento per le politiche del lavoro e sociali, sino alla entrata in vigore del decreto di riorganizzazione, provvede alla gestione del bilancio già di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Capo del Dipartimento per le attività ispettive, sino alla data del 31 dicembre 2023, provvede alla gestione del bilancio già di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro nel rispetto del regolamento di contabilità adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016. Il Capo del Dipartimento per le attività ispettive, entro il 30 aprile 2024, trasmette il bilancio di chiusura al 31 dicembre 2023 per l'approvazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente.

5. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 46
(Aree funzionali)*

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche sociali, previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con

esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;

c) ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale: ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato e autonomo; coordinamento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, nonché in materia di salute e sicurezza sul lavoro; rapporti con il Sistema delle Regioni, per il coordinamento con i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale; vigilanza in materia di trasporti su strada; attività di rilevanza internazionale in materia di tutela del lavoro; coordinamento delle attività di prevenzione e promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro; verifiche amministrative e contabili e accertamenti tecnici; misure organizzative e coordinamento con l'attività del Comando carabinieri tutela del lavoro e relativo monitoraggio; supporto tecnico giuridico in ordine ai profili interpretativi e applicativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale; coordinamento e monitoraggio dell'attività del contenzioso degli uffici territoriali; gestione degli arbitrati di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che coinvolgono realtà datoriali su base pluriregionale; gestione del diritto di interpello di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; coordinamento dei servizi all'utenza finalizzati alla tutela e regolazione dei rapporti e delle condizioni di lavoro; ideazione, gestione e implementazione dei sistemi informatici dipartimentali, delle banche dati e degli applicativi a servizio della attività di vigilanza e del contenzioso;

d) amministrazione generale: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.”;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a diciotto. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Il Ministero si articola altresì in uffici territoriali ispettivi, alla cui individuazione e organizzazione si provvede con uno o più decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.».

6. Le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ispettorato soppresso sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente, il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro è inserito nei rispettivi ruoli dirigenziali, di livello generale e non generale, ovvero delle aree funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base al ruolo di provenienza, ferme restando le funzioni ispettive per il personale che riveste tale qualifica.

7. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementata di un numero pari ai posti funzione dirigenziali, di livello generale e non generale, nonché delle unità di personale delle aree funzionali già previsti dalla dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Con il decreto di riorganizzazione è possibile modificare la dotazione organica riferita al personale con qualifica dirigenziale e al personale delle aree funzionali, assicurando l'invarianza della spesa.

8. Fermo restando il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale in funzione della istituzione dei dipartimenti di cui al comma 1 e nelle more della adozione del decreto di riorganizzazione, il restante personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del soppresso Ispettorato continua a svolgere le attività cui è assegnato.

9. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dell'Ispettorato soppresso possono compiere solo gli adempimenti connessi alla gestione del bilancio ai sensi del comma 4 del presente articolo e cessano dalla carica alla data di approvazione del bilancio redatto alla data di soppressione.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'entrata in vigore del presente articolo.

11. Il Dipartimento per le attività ispettive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attua il coordinamento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, nonché in materia di salute e sicurezza sul lavoro e cura i rapporti con il Sistema delle regioni, per il coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate forme di coordinamento tra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i servizi ispettivi dell'INPS e dell'INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere del Ministero di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento.

13. Nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla stipula di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. I protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di promuoverne l'uniformità a livello nazionale.

14. All'attuazione dei commi 11, 12 e 13 del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è trasferito il «Comando carabinieri per la tutela del lavoro» che dipende funzionalmente dal Ministro. L'attività di vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri, nonché il coordinamento con il medesimo Ministero è assicurato mediante la definizione, da parte del competente Capo Dipartimento, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici, nonché mediante l'affidamento al Ministero del lavoro delle spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Presso le sedi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera altresì un contingente di personale che dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale del Ministero e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro.

16. In relazione a quanto stabilito dal comma 15 del presente articolo, il contingente di personale di cui all'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il contingente di cui al presente comma è selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Allo stesso contingente sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo del Ministero, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

17. Nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa. In caso di esito favorevole della lite, al Ministero sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati.

18. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 17 del presente articolo confluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le somme riassegnate ai sensi del primo periodo sono destinate, secondo quanto già previsto dall'articolo 1, comma 445 lettera f), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ministero.

19. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: *“1-bis. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali competono, altresì:*

a) la promozione e il coordinamento, in raccordo con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;

b) la gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, ivi compresi gli atti di programmazione e riprogrammazione dei programmi comunitari gestiti in qualità di autorità di gestione, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

c) gli atti interpretativi di norme di legge o regolamento nelle materie di competenza dell'ANPAL, previo parere dell'Agenzia medesima.”;

20. Al fine di assicurare il trasferimento dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni di cui al comma 1, due uffici dirigenziali di livello non generale e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché dei contratti in essere, ivi compresi quelli inerenti all'assistenza tecnica, da trasferire dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle modalità e procedure di trasferimento, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è altresì rideterminata la dotazione organica dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 5, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

21. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle funzioni da ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di Autorità di audit di cui all'articolo 6 ter, comma 1, lettera u), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 17, sono svolte dal Dipartimento delle politiche del lavoro e sociali di cui all'articolo 1, comma 1.

22. Sino alla adozione del decreto di riorganizzazione, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Titolo 4 e al Titolo 5 contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante “disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro”.

23. Ogni riferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

24. Le somme destinate ad appositi capitoli di entrata del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi della normativa vigente sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono utilizzate per le finalità previste dalla vigente legislazione.

ART. 20
(Disposizioni in materia di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e per la riorganizzazione dei Dipartimenti)

IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE

Le Misure per la riorganizzazione e il potenziamento del Dipartimento dello sport di seguito indicate devono essere coordinate con le disposizioni di carattere generale previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o inserite (laddove sia possibile e se confermate) nella Tabella A allegata al presente decreto

1. Al fine di assicurare il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonché garantire il controllo analogo su Sport e salute Spa, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, si articola in non più di due uffici e in non più di quattro servizi. Contestualmente, la dotazione organica dei dirigenti del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di un'unità di prima fascia e di una di seconda fascia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro xxx per l'anno 2023 e di euro yyy a partire dall'anno 2024.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di 20 unità di personale del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 14 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 6 unità dell'Area II, posizione economica F1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro XXX per l'anno 2023 e di euro YYY a decorrere dall'anno 2024. Tale dotazione è assicurata anche ricorrendo alle vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

4. L'attuale organizzazione del Dipartimento per lo Sport resta ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro.... si fa fronte...

(DA VERIFICARE LA COPERTURA FINANZIARIA _ IN CASO DI ESITO POSITIVO I COMMI 1 E 2 VENGONO INSERITE NELLA TABELLA A-ALLEGATO 1)

Capo II
Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e società a partecipazione pubblica

ART. 21
(Riorganizzazione di FormezPA)

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente “1-bis) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all’incarico di responsabile unico del procedimento

(RUP)” e dopo il numero 2), è inserito il seguente “ 2-bis) elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l’attuazione delle misure del PNRR”;

1.2) alla lettera b), alinea, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti”;

2) al comma 4-bis, le parole “A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,” e le parole “sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni” sono soppresse;

b) all’articolo 3:

1) al comma 2, le parole: “esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici”;

2) al comma 3 le parole: “di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR”

2. In relazione alle nuove funzioni attribuite a FormezPA ai sensi dei commi 1 e 2 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all’insediamento dei nuovi organi, **al** Capo del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri **è altresì svolta attribuita** la funzione di commissario straordinario, avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto dipartimento, ~~nonché con facoltà di nominare un subcommissario tra i dirigenti della stessa associazione.~~ Entro i successivi sessanta giorni il predetto Commissario, **ai fini di incrementare l’efficienza dell’Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi, adeguata** modifica lo statuto, ~~e~~ il regolamento interno, **nonché l’organizzazione e la struttura interna anche con riferimento** alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi.

ART. 22

(Misure urgenti per il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.)

1. Al fine di rendere più incisiva e razionale l’attività di supporto svolta da ENIT – Agenzia nazionale per il turismo che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell’offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell’offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, il Ministero del turismo è autorizzato a costituire una società per azioni denominata “ENIT S.p.A.” con un capitale sociale iniziale di 10 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze che esercita i diritti dell’azionista.

2. ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell’esercizio del controllo analogo, il Ministero del turismo: assegna annualmente all’organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all’organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio; effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati; ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull’amministrazione della società; al fine di esercitare un’influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti

dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, designati dal Ministro del turismo, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

4. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministero del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto prevede che almeno l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo.

5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

6. ENIT S.p.A. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.

7. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ente pubblico Enit- Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono esercitate dalla società ENIT S.p.A. Tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla predetta data, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo.

9. Il personale a tempo indeterminato, nonché quello a tempo determinato in servizio presso ENIT – Agenzia nazionale per il turismo alla data di entrata in vigore del presente decreto viene contestualmente trasferito in ENIT spa in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento

10. All'art. 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 è sostituito dal seguente: “Ferma l’operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e con funzioni di predisposizione e gestione del bilancio del Ministero, e dei rapporti con l’Unione europea e con gli organismi internazionali, pianificazione e programmazione strategica, monitoraggio e verifica dell’attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del perseguono le seguenti missioni:

a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;

b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del r.u.p.;

c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l’integrazione tra programmi regionali e nazionali nell’ambito turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;

d) in raccordo con l’unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell’architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico

e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonché coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane”.

11. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 3. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

ART. 23

(Disposizioni urgenti per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

Al fine di assicurare l'implementazione dell'attività di prevenzione oncologica unitamente all'attività socio-sanitaria e riabilitativa, a decorrere dall'anno 2023, una quota pari a euro 362.700 per l'anno 2023 ed euro 544.000 a decorrere dal 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, è destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT. A tal fine, l'ente è autorizzato, a decorrere dal 2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove posizioni, di cui un medico di I livello, due professionisti di I qualifica, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica è rideterminata in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I qualifica, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore.

ART. 24

(Disposizioni relative al personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

1. Al personale non dirigenziale dell'Agenzia Italiana del Farmaco si applicano gli incrementi degli importi dell'indennità di amministrazione indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2022, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previste per il Ministero della salute con le decorrenze ivi stabilite. Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, quantificati in euro 2.475.234, per gli arretrati relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 e in euro 962.629 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le risorse di cui all'art. 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. L'articolo 17, comma 3-bis della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

“3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.

3. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.238.917 per l'anno 2022 ed euro 3.412.973 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.”.

3. L'articolo 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è sostituito dal seguente:

“All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia”.

4. Il comma 4, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.

ART. 25

((Inquadramento del personale ex-USTIF del MIT transitato in ANSFISA))

1. Al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti realizzati sulle reti di trasporto ~~realizzati anche in attuazione delle relative misure del PNRR~~, potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge novembre 2021, n. 156, in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, è inquadrato nell'area dei professionisti della medesima Agenzia. Per il medesimo fine sono autorizzate, nei limiti delle posizioni vacanti, procedure di riqualificazione del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2022. I contingenti del personale da inquadrare o da riqualificare, i relativi criteri e requisiti, con conseguente rimodulazione della dotazione organica, sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare ulteriori oneri finanziari rispetto quelli stabiliti per le assunzioni di personale disponibili a legislazione vigente.

ART. 26

(Assunzioni straordinarie nel Corpo della Capitanerie di Porto)

1. Al fine di mantenere gli attuali standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 814, comma 1, è così sostituito:

“1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo è di 1.169 unità, di cui 816 del ruolo normale e 353 del ruolo speciale.

Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello è la seguente:

a) ammiragli ispettori: 5

b) contrammiragli: 18

c) capitani di vascello: 137

b) all'articolo 812 bis sostituire i numeri: “23”; “56” e “454”, rispettivamente con i numeri “24”; “58” e “473”.

c) i Quadri V e X della Tabella 2 di cui all'articolo 1136-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituite dalle allegate tabelle.

d) All'articolo 814, comma 3, dopo le parole “2.100 unità” sono aggiunte le seguenti: “sino all'anno 2024, 2162 unità per l'anno 2025; 2224 unità per l'anno 2026; 2286 unità per l'anno 2027; 2348 unità per l'anno 2028 e 2410 unità dall'anno 2029”.

e) la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è così sostituita “a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.430 per l'anno 2026, 4.550 per l'anno 2027, 4.650 per l'anno 2028 e 4.750 dall'anno 2029 in servizio permanente”.

2. All'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da “h-novies” a “h-vicies semel”, sono sostituite dalle seguenti:

h-novies) per l'anno 2025: 105.315.393,14,

h-decies) per l'anno 2026: 112.048.221,92,

h-undecies) per l'anno 2027: 117.585.674,00,

h-duodecim) per l'anno 2028: 122.321.194,43,

h-terdecies) per l'anno 2029: 127.054.542,19,

h-quaterdecies) per l'anno 2030: 127.533.777,51,

h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 128.518.532,89,

h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 129.474.195,88,

h-septiesdecies) per l'anno 2033: 130.485.633,18,

h-duodevicies) per l'anno 2034: 131.459.866,37,

h-undevicies) per l'anno 2035: 133.001.836,54,

h-vicies) per l'anno 2036: 133.836.084,14,

h-unvicies) per l'anno 2037: 134.515.164,14,

h-duovices) per l'anno 2038: 135.082.901,12,

h-tervices) a decorrere dall'anno 2039: 135.650.638,10.

3. Ai fini del comma 1 lett. a), b) e c) è autorizzata la spesa di euro 25.025.111,42 per l'anno 2025, euro 32.688.739,01 per l'anno 2026, euro 40.352.366,60 per l'anno 2027, euro 48.015.994,18 per l'anno 2028, euro 55.803.789,50 per l'anno 2029, euro 56.130.161,74 per l'anno 2030, euro 56.446.332,05 per l'anno 2031, euro 56.762.502,35 per l'anno 2032, euro 57.078.672,66 per l'anno 2033, euro 57.668.608,76 per l'anno 2034, euro 58.826.281,85 per l'anno 2035, euro 59.791.953,37 per l'anno 2036, euro 60.757.624,88 per l'anno 2037, euro 61.782.359,49 per l'anno 2038, euro 62.409.160,56 a decorrere dall'anno 2039.

4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto è autorizzata la spesa di euro 512.512,00 per l'anno 2025, euro 748.384,00 per l'anno 2026, euro 984.256,00 per l'anno 2027, euro 1.220.128,00 per l'anno 2028, euro 1.456.000,00 a decorrere dall'anno 2029.

Capo III

"Disposizioni finanziarie, di coordinamento e abrogazioni"

ART. 27

(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) il comma 3-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- b) l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;
- e) ~~il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 250 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.~~
- c) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al terzo periodo le parole: "l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza" sono sostituite dalle seguenti: "Per le finalità di cui al presente comma, il contingente del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167 è incrementato, fino al 31 dicembre 2026, di dieci unità entro il limite di spesa complessivo di cui al quarto periodo.";
- b) al quarto periodo, dopo le parole "periodo precedente" sono aggiunte le seguenti: " , pari a 420.000 euro annui fino al 31 dicembre 2026,";
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al ~~terzo~~ quarto periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79."

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 5, la parola «cento» è sostituita dalla seguente: «centodieci»;
- b) all'articolo 5, comma 8-bis, il primo periodo è soppresso.

4. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 3, le parole "in numero di 19" sono sostituite dalle seguenti: "in numero di 23".

5. All'articolo 54-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le parole "è pari a 5" sono sostituite dalle seguenti "è pari a 7".

6. All'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- b) al secondo periodo, le parole "ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-*bis*), del citato decreto-legge n. 44 del 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2021".

7. All'art. 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: " è autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere

biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari,» sono sostituite dalle seguenti: “è autorizzato, per gli anni 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari,;”
b) al secondo periodo, dopo le parole “7 unità dirigenziali non generali” sono aggiunte le seguenti: “, di 29 unità di dirigenti sanitari e”.

ART. 28 ***(Disposizioni finanziarie)***

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, commi 4 e 5, si provvede:

a) per il Ministero dell'interno, agli oneri relativi all'ufficio dirigenziale non generale, pari ad euro 140.000,00 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Per gli oneri relativi all'assunzione di 300 unità, è autorizzata la spesa di euro 9.022.794 per l'anno 2023 e di euro 13.534.191 a decorrere dall'anno 2024. Per la corresponsione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, è autorizzato l'incremento di spesa di euro 460.680 per l'anno 2023 e di euro 691.020 a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri di assunzionali e per i compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, pari a euro 9.483.474 si provvede per l'anno 2023 e a euro 14.225.211 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

b) per il Ministero della cultura, è autorizzata la spesa di euro 1.089.967,00 per l'anno 2023 e a euro 2.179.933,00 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

c) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata la spesa di complessivi euro 1.223.302 per l'anno 2023 e in complessivi euro 2.446.604 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

d) per il Ministero dell'agricoltura, è autorizzata la spesa nei limiti di un importo massimo di 3.140.842,60 euro per l'anno 2023 e di un importo massimo a regime di 6.281.685,20 euro annui a decorrere dall'anno 2024, oltre a € 158.620,00 annui per le spese relative ai buoni pasto, nonché, per

l'anno 2023, la spesa di € 210.000,00 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale. A decorrere dall'anno 2024, lo stanziamento del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi è incrementato di euro 150.000,00;

e) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è autorizzata la spesa di euro 990.000,00 a decorrere dall'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

f) per il Ministero dell'università e della ricerca, è autorizzata la spesa di euro 953.765,32 annui a decorrere dall'anno 2023;

g) per il Ministero del turismo, è autorizzata la spesa di euro 5.208.332,85 per l'anno 2023 e di euro 6.944.443,80 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;»

h) per l'Avvocatura dello Stato, per il personale amministrativo non dirigenziale (Area assistenti), è autorizzata la spesa di 3.635.787,25 euro a decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri **si provvede mediante ...** Per il personale amministrativo dirigenziale di livello generale, è autorizzata la spesa di 478.758,59 euro a decorrere dall'anno 2023; ai relativi **oneri si provvede mediante ...**;

i) per l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, è autorizzata la spesa pari ad euro 320.000 per l'anno 2023 e ad euro 820.000 a decorrere dall'anno 2024, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio, a valere su

l) per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione. *ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 2,1 milioni per l'anno 2023 e a euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

m) per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le disabilità, è autorizzata la spesa di euro 913.245,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e si provvede nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili della Presidenza del Consiglio dei ministri;

n) per la struttura di missione denominata "Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale", istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei è autorizzata la spesa di € 240.515,13 per l'anno 2023 e di € 1.448.314,00 per gli anni 2024, 2025 e 2026 e si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute;

o) per AGENAS, gli oneri sono quantificati in euro 3.501.635 e si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti presenti in bilancio; per gli oneri derivanti all'attuazione del comma 2, quantificati Euro 2.209.574,84 per i benefici di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, si provvede a valere sul fondo di competenza di AGENAS di cui all'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 137 del 5 agosto 2022 e con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, confluite nel bilancio dell'AGENAS;

p) per il Ministero delle imprese e del made in Italy, agli oneri riferiti ai due dirigenti di livello non generale dell'“Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti”, quantificati in euro 212.346 per il 2023 ed euro 283.132,94 dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy **e per gli oneri relativi ai due dirigenti di livello non generale a tempo determinato**, quantificati in euro 212.346 per il 2023 ed euro 283.132,94 dal 2024 al 2026, **si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy;**

q) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzata la spesa di euro 550.000 per lo svolgimento e la gestione delle procedure concorsuali pubbliche per l'anno 2023 finalizzate all'assunzione del personale indicato nella Tabella A – Allegato 1 e nella Tabella B – Allegato 2. Agli oneri derivanti da tali assunzioni, relative al personale con profilo amministrativo-giuridico-contenzioso e con profilo ispettivo, pari rispettivamente ad euro 2.269.629,11 ed euro 13.617.774 a decorrere dal 2024 nonché agli oneri indiretti connessi alla implementazione dell'organico, pari ad euro 3.150.000 per il 2024 e ad euro 1.750.000 a partire dal 2025 e agli oneri indicati al comma 3, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Con le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, le amministrazioni possono adeguare gli Uffici di diretta collaborazione secondo le modalità di seguito indicate:

a) Il Ministero della giustizia è autorizzato ad incrementare il contingente degli uffici di diretta collaborazione di due unità di personale individuate tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. È autorizzata la spesa di euro 481.917 per l'anno 2023 e di euro 578.300 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di 20 unità. A tali oneri, quantificati in euro 400.000,00, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre

2009, n. 196. Al di fuori del citato contingente possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti che svolgono la loro attività a titolo gratuito;

c) Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad incrementare il contingente di personale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, di venticinque unità e a conferire un ulteriore incarico dirigenziale non generale in aggiunta a quelli previsti all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto. Per le finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria già destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, è incrementata di ulteriori euro 821.132,24 annui, a decorrere dall'anno 2023. Per le finalità di cui al secondo periodo è autorizzata la spesa di euro 162.058,31 annui comprensivi degli oneri riflessi, a decorrere dal 2023. Ai suddetti oneri, complessivamente quantificati in euro 983.190,55 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

d) per il Ministero delle imprese e del made in Italy, le risorse di cui al capitolo 1007 – Piani di gestione 3 e 4 – del bilancio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono incrementate di euro 1.018.100,00, a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a euro 1.018.100,00, a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni dal 2023 al 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

e) il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad incrementare il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di dieci unità, utilizzabili esclusivamente per collaboratori a titolo gratuito, anche estranei alla pubblica amministrazione.

f) il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad incrementare, fino al 31 dicembre 2026, di dieci unità il contingente del personale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, entro il limite di spesa complessivo di cui al quarto periodo dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

g) il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare, a decorrere dall'anno 2023, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a euro 1.250.000,00. Alla copertura delle spese derivanti dagli interventi di cui al presente comma si provvede mediante.

h) il Ministero della cultura è autorizzato a incrementare il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, complessivamente fino a un massimo di dieci unità e i contingenti di cui all'articolo 5, commi 4 e 8, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, fino a un massimo di dieci unità, fatti salvi gli incarichi conferiti a titolo gratuito. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a euro € 312.580,00 per l'anno 2023 e a euro € 625.160,00 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

ART. 29

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione

ART. 30

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA A

Amministrazioni	Incremento dotazioni organiche				Oneri
	Dir. 1 [^] f.	Dir. 2 [^] f.	Area Funzionari	Area Assistenti	
Ministero dell'interno	-	1 ⁽¹⁾	300	-	<p>A) Agli oneri relativi all'ufficio dirigenziale non generale, pari ad euro 140.000,00 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.</p> <p>B) Agli oneri relativi all'assunzione di 300 unità, pari a euro 9.483.474 per l'anno 2023 e a euro 14.225.211 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno</p>
Ministero della cultura	5	6 ⁽²⁾			<p>Gli oneri sono determinati in euro 1.089.967,00 per l'anno 2023 e in euro 2.179.933,00 annui, a decorrere dall'anno 2024 e si provvede mediante</p>

					corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	20 ⁽³⁾	-	-	Gli oneri sono quantificati in euro 1.223.302 per l'anno 2023 e in complessivi euro 2.446.604 a decorrere dall'anno 2024 e si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	10 ⁽⁴⁾	-	200 ⁽⁵⁾	Gli oneri sono quantificati in euro 1.250.206 per l'anno 2023, e in euro 937.655 per l'anno 2024 e in euro 3.750.617 a decorrere dall'anno 2025. Per l'incremento del personale di livello dirigenziale non generale si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	3	10	60	30	È autorizzata la spesa nei limiti di un importo massimo di 3.140.842,60 euro per l'anno 2023 e di un importo massimo a regime di 6.281.685,20 euro annui a decorrere dall'anno 2024, oltre a € 158.620,00 annui per le spese relative ai buoni pasto, nonché, per l'anno 2023, la spesa di €

					210.000,00 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale. A decorrere dall'anno 2024, lo stanziamento del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi è incrementato di euro 150.000,00
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4 ⁽⁶⁾	-	-	-	È autorizzata la spesa di 429.815,93 euro per l'annualità 2023 e di 573.087,93 euro per ciascuna delle annualità dal 2024 in poi. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-	Gli oneri sono quantificati in euro 953.765,32 annui a decorrere dall'anno 2023
Ministero delle imprese e del made in Italy		2 ⁽⁷⁾			Agli oneri riferiti ai due dirigenti di livello non generale dell'"Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti", quantificati in euro 212.346 per il 2023 ed euro 283.132,94 dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,

					allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy
ANVUR	-	-	15 ⁽⁸⁾	-	Gli oneri sono quantificati in euro 320.000 per l'anno 2023 e in euro 820.000 a decorrere dall'anno 2024, già comprensivi del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio, a cui si provvede mediante
Ministero del lavoro e delle politiche sociali			350 ⁽⁹⁾		Per lo svolgimento e la gestione delle procedure concorsuali pubbliche per l'anno 2023, è autorizzata la spesa di euro 550.000. Agli oneri derivanti da tali assunzioni, relative al personale con profilo amministrativo-giuridico-contenzioso e con profilo ispettivo, pari rispettivamente ad euro 2.269.629,11 ed euro 13.617.774 a decorrere dal 2024 nonché agli oneri indiretti connessi alla implementazione dell'organico, pari ad euro 3.150.000 per il 2024 e ad euro 1.750.000 a partire dal 2025 e agli oneri indicati al comma 3, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
			AREA III - F1	AREA II - F2	
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100	a) Gli oneri relativi al personale amministrativo non dirigenziale (Area assistenti), sono quantificati in euro 3.635.787,25 a decorrere dall'anno 2023, a cui si provvede mediante ... b) Gli oneri relativi al personale amministrativo dirigenziale di livello generale sono quantificati in euro 478.758,59 a decorrere dall'anno 2023, a cui si provvede mediante ...
			Categoria A-F1	Categoria B-F3	
Ministero del turismo	2 ⁽¹⁰⁾	4 ⁽¹¹⁾	75	60	Gli oneri sono quantificati in euro 5.208.332,85 per l'anno 2023 e in euro

					6.944.443,80 a decorrere dall'anno 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2023 e 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo
--	--	--	--	--	--

- 1) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione centrale per la finanza locale;
- 2) di cui un'unità da assegnare presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art. 5, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;
- 3) di cui 10 da destinare ai Provveditorati interregionali e 10 alle Direzioni Generali Territoriali;
- 4) da istituirsi nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da assegnare in via esclusiva a personale della carriera diplomatica;
- 5) di cui un primo incremento della dotazione organica di 100 unità della seconda area funzionale con decorrenza del 1° giugno 2023 (da intendersi come anticipazione dell'incremento già previsto dall'articolo 1, comma 714, della legge di bilancio 2023) e un secondo incremento della dotazione organica di ulteriori 100 unità della seconda area funzionale con decorrenza del 1° ottobre 2023, per consentire l'assunzione del personale al termine delle procedure concorsuali autorizzate dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto;
- 6) di cui 2 con compiti di consulenza, studio e ricerca;
- 7) da assegnare all'"Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti";
- 8) di cui 10 per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabile;
- 9) di cui 300 con profilo ispettivo e 50 con profilo amministrativo-giuridico-contenzioso;
- 10) trattasi di incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- 11) di cui n. 2, incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Allegato 2, (articolo 3, comma 4)

TABELLA B

Amministrazioni	Assunzioni straordinarie			
	Dir. 1 [^] f.	Dir. 2 [^] f.	Area Funzionari	Area Assistenti
Ministero dell'interno		-	300 ⁽¹⁾	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		20 ⁽²⁾	-	-
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		-	-	100

Ministero delle imprese e del made in Italy		4 ⁽³⁾	-	-
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		10	60	30
Ministero dell'università e della ricerca		2	-	-
Ministero della cultura	5	6 ⁽⁴⁾		
ANVUR		-	15 ⁽⁵⁾	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali			350 ⁽⁶⁾	
AGENAS		3	63	6
		Dir. 2[^] f.	AREA III - F1	AREA II - F2
Avvocatura dello Stato		-	-	100
		Dir. 2[^] f.	Categoria A-F1	Categoria B-F3
Ministero del turismo	3	4	75	60
Presidenza del Consiglio dei Ministri		-	70 ⁽⁷⁾	42 ⁽⁸⁾
		Dir. 2[^] f.	Dir. 2[^] f. Professioni sanitarie	Area Funzionari
Ministero della salute		12 ⁽⁹⁾	35 ⁽¹⁰⁾	2 ⁽¹¹⁾

1) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione centrale per la finanza locale; di cui 10 da destinare ai Provveditorati interregionali e 10 alle Direzioni Generali Territoriali;

2) di cui 10 da destinare ai Provveditorati interregionali e 10 alle Direzioni Generali Territoriali;

3) di cui 2 a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026;

4) di cui un'unità da assegnare presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art. 5, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

5) di cui 10 per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabile;

6) di cui 300 con profilo ispettivo e 50 con profilo amministrativo-giuridico-contenzioso;

7) di cui 60 unità per il Dipartimento della protezione civile e 10 unità per il Dipartimento per le disabilità;

8) di cui 30 unità per il Dipartimento della protezione civile e 2 unità per il Dipartimento per le disabilità;

9) di cui 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale. Si tratta di una redistribuzione per posizione ad invarianza finanziaria delle assunzioni già previste dall'art. 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

10) di cui 20 dirigenti medici, 10 dirigenti veterinari, 2 dirigenti chimici, 1 dirigente farmacista (si tratta di una redistribuzione per posizione ad invarianza finanziaria delle assunzioni già previste dall'art. 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) e di cui un dirigente sanitario e 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata "Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale", istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;

11) si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata "Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale", istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.

Allegato 3

(articolo 20, comma 3, lettera a)

Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

Tabella A
(articolo 2)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONE
Carriera dei funzionari di Polizia			
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	35 (39 a decorrere dal 1° gennaio 2023)	Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.
D	Dirigente superiore	195 (196 a decorrere dal 31 dicembre 2022)	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
E	Primo dirigente	709 (716 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Vicario del questore; dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o

			interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza.
	Vice questore e Vice questore aggiunto	1.595 (1.524 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 1.349 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente o dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale o ufficio di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza.
	Commissario capo Commissario	1.969	

Vice Commissario	(1.816 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 1.537 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	
Dotazione complessiva Carriera funzionari	4.500 (3.821 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	
Ruolo degli ispettori Vice ispettore		17.481 (18.043 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 18.291 a decorrere dal 1° gennaio 2027)
Ispettore		
Ispettore capo		
Ispettore superiore		
Sostituto commissario		5.643
Dotazione complessiva ispettori		23.124 (23.686 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 23.934 a decorrere dal 1° gennaio 2027)
Ruolo dei sovrintendenti		24.000 (24.025 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.145 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 24.170 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024)
Vice sovrintendente		
Sovrintendente		
Sovrintendente capo		
Ruolo degli agenti e assistenti		51.870 (51.920 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 51.970 a decorrere dal 1° gennaio 2026, 51.990 al 1° ottobre 2026, 52.060 a decorrere dal 1° gennaio 2027, 52.090 al 1° ottobre 2027, 52.120 a decorrere dal 1° gennaio 2028, 52.150 al 1° ottobre 2028, 52.190 al 1° ottobre 2029, 52.230 al 1° ottobre 2030 e 52.500 al 1° ottobre 2031)
Agente		

Agente scelto
Assistente
Assistente capo

Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

Tabella A
(articolo 1)

**RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI
TECNICI**

Agente Tecnico

Agente Tecnico Scelto

Assistente Tecnico

Assistente Tecnico Capo

n. 1.020 (1.029 a decorrere dal 1° gennaio 2025)

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI

Vice Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Tecnico

n. 1.838 **(1.665 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 856 a decorrere dal 1° gennaio 2027)**

Sovrintendente Tecnico Capo

RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI

Vice Ispettore Tecnico

Ispettore Tecnico

n. 1.320 **(1.356 a decorrere dal 1° gennaio 2023)**

Ispettore Tecnico Capo

Ispettore Tecnico Superiore

Sostituto Commissario Tecnico

n. 580

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

Qualifiche

Ingegneri

Fisici

Chimici

Biologi

Psicologi

Commissario tecnico

Commissario capo tecnico

*Incremento delle dotazioni

70 **(73)****

90 (93)**

22

29 (39)*

50 (52)**

organiche

entro il 1 gennaio 2027

**** Incremento delle dotazioni organiche**

a decorrere dal 1° gennaio 2023

Dirigente generale tecnico	2	Direttore centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale
Ruolo Ingegneri		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	13 (14 a decorrere dal 30 giugno 2022)	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	25	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente o vice-direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore	135 (138 a decorrere dal 1° gennaio 2023)	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Direttore tecnico capo		
Ruolo Fisici		

Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	12	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	20 (22 a decorrere dal 31 dicembre 2022)	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente o vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore	135 (138 a decorrere dal 1° gennaio 2023)	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Direttore tecnico capo		
Ruolo Chimici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico

Primo dirigente tecnico	2 (4)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	32 (40)*	Vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		
Ruolo Biologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	34 (40)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		
Ruolo Psicologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni

Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza.
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Dirigente superiore tecnico	60 (62)**	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di area nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Dirigente tecnico capo		
*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027		
** Incremento della dotazione a decorrere dal 1° gennaio 2023		

Allegato 5

(articolo 20, comma 3, lettera c)

Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338

Tabella A**CARRIERA DEI MEDICI**

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale

130

Medico principale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità
D	Dirigente superiore medico	11	Consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale; Direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale; responsabile di attività complessa nell'ambito di uffici di particolare rilevanza.
E	Primo dirigente medico	36 (38 a decorrere dal 1° gennaio 2023)	Direttore di divisione o di ufficio equiparato nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza e di ufficio di vigilanza periferico; vice direttore di ufficio di vigilanza a livello centrale vice consigliere ministeriale.
	Medico superiore Medico capo	185	Vice direttore di ufficio di rango divisionale o - di ufficio equiparato; direttore di ufficio sanitario periferico; coordinatore di attività sanitaria complessa.
		(195 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 200 a decorrere dal 31 dicembre 2025)	

CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI

Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale

5

Medico veterinario principale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
E	Primo dirigente medico veterinario	1	Vice consigliere ministeriale con funzioni di coordinamento dell'attività medico-veterinaria sul territorio
	Medico veterinario superiore Medico veterinario capo	7	Direttore di ufficio di medicina veterinaria territoriale; coordinatore di attività medico veterinarie complesse.

Allegato 6
(articolo 20, comma 8)

Aggiunge la tabella *D-bis* al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

Tabella D-bis
(articolo 19-bis)

DOTAZIONE ORGANICA CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
	DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO	3
	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	16
	MEDICO SUPERIORE MEDICO CAPO	32
	MEDICO PRINCIPALE MEDICO	51
	TOTALE	102

Tabella D-ter
(articolo 19-duodecies)

**Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni
di polizia e quelle del personale della carriera dei medici**

QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA	QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA
DIRIGENTE GENERALE DI POLIZIA PENITENZIARIA	———
DIRIGENTE SUPERIORE DI POLIZIA PENITENZIARIA	DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO
PRIMO DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA	PRIMO DIRIGENTE MEDICO
DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA	MEDICO SUPERIORE
DIRIGENTE AGGIUNTO DI POLIZIA PENITENZIARIA	MEDICO CAPO
COMMISSARIO CAPO	MEDICO PRINCIPALE
COMMISSARIO	MEDICO

Tabella C

Autorizzazione all'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 965 unità nei ruoli delle Forze di polizia per gli anni dal 2023 al 2028

Amministrazione e ruoli del personale	Numero annuo di assunzioni straordinarie											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Polizia di Stato												
Carriera dei funzionari di polizia – qualifica di commissario	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carriera dei funzionari tecnici di polizia – qualifica di commissario tecnico	8 (di cui: 3 del ruolo ingegneri; 3 del ruolo fisici e 2 del ruolo psicologi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo degli ispettori tecnici	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia	0	0	50	50	70	30	0	0	0	0	0	0
Ruolo degli agenti e assistenti tecnici	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arma dei carabinieri												
Categoria ufficiali – ruolo tecnico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contingente per la tutela della salute – ruolo ispettori	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contingente per la tutela della salute – ruolo appuntati e carabinieri	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo ispettori	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo appuntati e carabinieri	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guardia di finanza												
Anno	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ruolo appuntati e finanzieri	56	56	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato 9

(articolo 20, comma 10, lettera d)

Sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Tabella A

(prevista dagli articoli 1, 29, 68, 124, 129, 141, 153, 162, 171, 178, 188, 213 e 241)

Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Allegato 10

(articolo 20, comma 10, lettera d)

Sostituisce la tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Tabella B

(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili